

26. Nov. 2009 9:04 Studio legale Ghia

Nr. 1092 P. 1

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti, 31 - Tel/Fax 06.54429997
00122 PESCARA
Codice Fiscale 02011010654
Partita IVA 01526270602

Scritta 22.6.17/09
Cron. 8.956/09
Rep. 17786/09

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione IX civile

in persona del giudice unico dott. Paolo Costa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15150 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, e vertente,

TRA

[redacted] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché
[redacted]
elett.te dom.ta in Roma, v.le Giulio Cesare 94, presso l'avv.to Roberto Villani che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Emanuele Argento, per procura a margine dell'atto di citazione,
- attori -

E

BANCA DI ROMA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elett.te dom.ta in Roma, via delle Quattro Fontane 10, presso l'avv.to Lucio Ghia, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta.
- convenuta -

Oggetto: contratti bancari, anatocismo, illegittimità tassi d'interesse, restituzione somme.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.5.2009 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da verbale d'udienza in atti, riportandosi alle domande ed eccezioni formulate dagli scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24.2.2006, la [redacted] s.r.l., unitamente a [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio, dinanzi a questo tribunale, la Banca di Roma s.p.a. per sentir accertare l'illegittimità delle clausole del contratto di conto corrente regolanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed accertare la nullità dei tassi e interessi applicati nonché la violazione dei limiti imposti dalla L. 108/96 sui tassi applicabili, quindi per sentirla condannare alla restituzione delle maggiori somme addebitate e versate nel corso del rapporto alla banca per effetto di tali clausole invalide, importo che quantificavano in

complessivi € 492.913,13, oltre al risarcimento dei danni per indisponibilità di tale somma nell'arco del tempo che indicavano in € 25.000,00, il tutto oltre al rimborso delle spese di lit.

A sostegno di tale articolata domanda sponavano che dal 1970 in poi la società [redacted] s.r.l. aveva intrattenuto con l'allora Banco Santo Spirito un rapporto di conto corrente distinto dal n. [redacted] e variato, una volta divenuta Banca di Roma, nel conto n. [redacted], sul quale conto la medesima società aveva ottenuto dalla banca linee di credito (ossia affidamenti con scoperto sul conto) e praticato nel corso del tempo interessi e condizioni del tutto illegittime: quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di tassi convenzionali e commissioni di massimo scoperto mai pattuite, nonché tassi ultralegali in violazione della L. 108/96, di talché erano emersi addebiti sul conto in questione per somme non dovute, con un'esposizione alla data della citazione di circa 110.000,00 euro. Precisavano che le operazioni in questione erano state garantite con fidejussione personale dagli attori [redacted] e [redacted] il cui interesse all'accertamento della reale situazione debitoria appariva evidente in virtù del legame tra obbligazione principale e fidejussione, potendo pertanto gli stessi svolgere le medesime contestazioni ed eccezioni spettanti al debitore principale in ordine alla invalidità del contratto base e delle applicazioni fatte dalla banca. Nello specifico contestavano quindi la nullità delle clausole determinative degli interessi convenzionali con riferimento al cosiddetto "uso su piazza" e la cieca mancanza di espressa pattuizione dei tassi d'interesse applicabili al rapporto, come obbligatoriamente previsto dall'art. 117 T.U.B.; la nullità della clausola regolante l'applicazione della trimestralizzazione degli interessi passivi del correntista, quindi la pratica vietata dall'art. 1283 c.c. dell'anatocismo; la violazione dei tassi applicabili per superamento dei limiti dettati dalla L. 108/96 in materia di norme antiusura, sicché l'illiceità degli stessi interessi così locupletati; infine, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto perché non pattuite. Quanto alle pretese restitutorie delle somme indebitamente versate alla banca, rilevavano la non applicabilità della prescrizione in materia di nullità del contratto e delle clausole, nonché l'inapplicabilità della prescrizione in corso di rapporto in quanto ancora operativo all'atto dell'instaurazione del presente giudizio. Concludevano, pertanto, chiedendo, oltre al preventivo accertamento delle predette nullità, la restituzione delle maggiori somme versate alla banca per un complessivo ammontare (determinato mediante perizia di parte) di € 492.913,13, e la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari a € 25.000,00 per l'indisponibilità, per tale arco temporale, di siffatte somme.

Si costituiva la Banca di Roma s.p.a. contestando, come da comparsa di risposta, ogni singola doglianza di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande da questa formulate, perché infondate in fatto e diritto, ed eccependo l'intervenuta prescrizione per capitale e interessi.

Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti probatori e c.t.u. contabile, quindi assunta in decisione all'udienza del 27.5.2009 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni storico-giuridiche svolte dalla difesa della banca in ordine alla ritenuta legittimità della capitalizzazione trimestrale rispetto ai limiti dettati dall'art. 1283 c.c. appaiono ampiamente superate dall'orientamento definitivamente espresso dalla S.C. di Cassazione S.U. con la sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 (citata anche da tale parte), che ha tracciato una posizione invalicabile, sul piano giurisprudenziale e dei principi applicabili da parte dei giudici di merito, in senso diametralmente opposto da quello sostenuto dall'anzidetta difesa, ribadendo la già accennata illegittimità della prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi di conto corrente perché in contrasto col divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. Chiarisce infatti l'alta Corte che tale prassi non ha addentellato normativo dell'uso così praticato, bensì esclusiva valenza negoziale, di talché non idoneo a superare il predetto limite normativo di cui alla norma richiamata.

26. Nov. 2009 9:04

Studio legale Ghia

Nr. 1092 P. 3

Ciò comporta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale attuata dalla banca convenuta perché lesiva dei limiti imperativi dettati dall'art. 1283 c.c., e di conseguenza l'indebita applicazione di interessi in misura superiore a quelli legittimamente applicabili al correntista, con obblighi di restituzione delle somme così indebitamente acquisite e riscosse dalla banca.

L'invalidità di tale clausola determina la sostituzione del criterio trimestrale per l'addebito periodico degli interessi passivi con quello annuale, e ciò in considerazione di diversi aspetti della vicenda, il primo dei quali costituito dall'interpretazione e salvaguardia della volontà negoziale delle parti, le quali, infatti, hanno previsto per un verso un periodico trimestrale per gli interessi passivi del correntista e per altro verso uno annuale per quelli attivi. Ciò sta a significare che la periodicità annuale dell'addebito e conteggio degli interessi costituisce un contenuto volitivo espressamente previsto dal contratto *inter partes*, che quindi ben può essere considerato come riferimento negoziale - una volta venuto meno quello trimestrale pattizio - sostitutivo della clausola invalida, trattandosi di un elemento negoziale dotato della stessa ratio intrinseca e motivo pratico corrispondente a quello della clausola caducata.

Per altro verso l'ambito temporale annuale costituisce il riferimento generale di chiusura contabile del conto corrente, diversamente gli interessi non sarebbero esigibili (nemmeno dal correntista) sino a completa chiusura del rapporto, il che contrasta con la stessa ragione pratica e funzione del contratto di conto corrente, e tale criterio ha il pregio di allineare, equiparandole, le posizioni dei contraenti, ossia entrambi possono esigere gli interessi con identica periodicità, dunque realizzando la funzione fondamentale - della pariteticità delle posizioni negoziali - perseguita dal legislatore con la riforma del sistema, in base al D.Lgs. 342/99, art. 25, III comma, ed alla delibera esecutiva del C.I.C.R. del 9.2.2000, che ha disposto che "...nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori...". Il criterio ispiratore in punto di pagamento e capitalizzazione degli interessi è quello infatti della reciprocità delle posizioni attraverso l'identità e corrispondenza della periodicità sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.

Su tali presupposti è stata quindi affidato il quesito al c.t.u. di stabilire ed accertare il dare-avere del conto corrente in contestazione attraverso la sostituzione della trimestrale capitalizzazione di interessi e c.m.s. applicata dalla banca (in base ad una clausola nulla, come detto), con quella annuale.

Quanto alla pattuizione degli interessi e commissioni di massimo scoperto, che secondo parte attrice sarebbero indeterminati, con conseguente nullità della clausola, e secondo la banca, viceversa, tali condizioni sarebbero determinate con rinvio al "top rate", quindi per *relationen*, ossia con rinvio ai tassi determinati dall'ABI e adeguatamente pubblicizzati, va osservato anzitutto che effettivamente il contratto di conto corrente non contiene alcuna esatta specificazione dei tassi d'interesse applicabili, né delle c.m.s., e ciò sino alla data del 17.3.1994 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 conv.) allorché la banca ha espressamente indicato con lettera in tale data i tassi applicabili al rapporto di affidamento sul conto corrente, e tali condizioni appaiono pienamente accettate dalla società correntista, che infatti non ha utilizzato tale fido bancario dimostrando in modo evidente, ancorché per *facta concludentia*, di aver avuto consapevolezza delle citate condizioni e di averle accettate.

Non di meno, tali condizioni di affidamento (nella specie 10,75% per interessi e 0,250% per c.m.s. sul fido concesso dalla banca) non sono contestate neanche in questa sede contenziosa, a riprova della piena accettazione negoziale di tali contenuti del rapporto.

Per il periodo anteriore a tale pattuizione delle condizioni di affidamento, quindi dall'apertura del conto sino al 1994, l'indicazione contenuta nel contratto di conto corrente risalente al 1970, e quello successivo privo di data, di applicazione dei tassi d'interesse attraverso formule generiche, quali "uso piazza" ovvero "top rate", va ritenuta invalida per contrasto con la L. 154/1992, art. 4, II comma, ribadito dal D.Lgs. 385/1993, e come stabilmente affermato dalla ormai consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione, in relazione alla indeterminata della clausola "interessi uso piazza" o equipollenti per contrasto con l'art. 1284, III comma, 1346 c.c., da cui consegue la nullità della stessa clausola ex art. 1418, II comma, c.c. (cfr. Cass. 6247/98,

26. Nov. 2009 9:04

Studio Legale Ghia

N. 1092 P. 4

Cass. 5675/2001 e Cass. 1287/2002); giurisprudenza alla quale questo tribunale aderisce pienamente.

La conseguenza di tale invalidità comporta l'applicazione degli interessi determinati in base al tasso legale sino al 30.6.1992, ed interessi in base ai criteri previsti dall'art. 117 D.Lgs. 385/93 (T.U.B.) da tale data sino al 16.3.1994. Il relativo conteggio è stato quindi assegnato al c.t.u. che sul punto a fornito adeguata ed esaustiva risposta contabile.

Quanto alla contestazione dei tassi applicati dalla banca in relazione ai limiti dettati dalla legge 108/96 risulta l'infondatezza della contestazione, posto che il c.t.u. ha rilevato l'insussistenza di qualsiasi superamento dei tassi soglia previste da detta legge (cfr. pag. 4 e 5 relazione tecnica).

Sulla base dei criteri giuridici anzidetti, derivanti dall'accertamento dell'invalidità delle clausole in contestazione, sono stati quindi formulati i quesiti dal c.t.u. in riferimento alle diverse ipotesi potenzialmente derivabili dal rapporto di conto corrente in esame, il quale, rispondendo in modo articolato ai quesiti, ha indicato il saldo del conto corrente alla data della citazione (ossia 31.8.2005) in €. 159.270,13 a credito della società correntista nell'ipotesi di applicazione dei tassi d'interesse convenzionali per tutta la durata del rapporto di conto corrente; in €. 477.426,08 a credito della medesima correntista con l'applicazione dei tassi legali sino al 30.6.1992 e dei tassi ex art. 5 L. 154/92 ed ex art. 117 T.U.B. sino al 16.3.1994 e successivamente i tassi convenzionali (considerato che la banca ha inviato le condizioni scritte di interessi e c.m.s. in data 17.3.1994 (doc. 2 conv.); infine in €. 90.689,64 come saldo a debito di detta correntista nell'ipotesi di applicazione dei tassi convenzionali per gli ultimi dieci anni a ritroso dal 31.8.2005.

In base ai principi giuridici applicabili al caso di specie, ossia alle suindicate nullità delle clausole contrattuali e loro sostituzioni *ex lege*, il conteggio riferibile al rapporto in contestazione è quello indicato dal c.t.u. come seconda ipotesi, ossia di applicazione al rapporto di conto corrente ricostruito dei tassi di legge sino al 16.3.1994 (per via della nullità della clausola uso piazza o top rate) e dei tassi convenzionali successivamente a detto periodo in virtù della pattuizione e previsione dei tassi d'interesse e c.m.s. di cui al fido concesso dalla banca come risultante dalla lettera 17.3.1994 e successive concessioni di affidamento (doc. 2-5 conv.); il tutto con capitalizzazione annuale degli interessi e c.m.s. sino al 1.7.2000 (data di entrata in vigore della delibera C.L.C.R. 9.2.2000), da cui è derivato un saldo attivo per la società correntista pari a €. 369.063,24 in luogo del saldo passivo per €. 108.362,84 calcolato dalla banca.

All'esito di detti conteggi risultano accertati i contenuti pecuniari del rapporto in contestazione, come da domanda di accertamento proposta da tutti gli attori del presente giudizio, ossia dalla società correntista e dai suoi fideiussori, la cui posizione potenzialmente debitoria in dipendenza della solidarietà passiva derivante dall'accessorietà della garanzia prestata alla banca legittima certamente la posizione processuale dei medesimi al pari di quella della società correntista per la predetta domanda di accertamento.

La domanda di condanna della banca a versare le somme indebitamente locupletate per effetto delle clausole invalide sopra indicate risulta favorevole alla società correntista ed unica legittimata processuale a tale pretesa economica, sicché, all'esito degli accertamenti visti, va emessa sentenza di condanna della banca convenuta a pagare alla [redacted] s.r.l. l'importo così accertato di €. 369.063,24 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al completo soddisfo.

Relativamente alla domanda di risarcimento danni da inadempimento, e segnatamente per il pregiudizio subito dalla correntista in conseguenza degli addebiti operati dalla banca, quindi dell'indisponibilità delle corrispondenti somme nell'arco di durata del rapporto, va rilevato che l'attrice non ha dato prova di un particolare danno effettivamente subito in aggiunta al recupero delle somme inizialmente addebitate dalla banca, e in particolare di aver dovuto far ricorso al credito per finanziare l'attività imprenditoriale svolta al di fuori del rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio. Sicché l'accertamento svolto su tale conto corrente, e relativo affidamento usufruito dalla correntista, risoltosi in modo a questa favorevole, comporta il recupero del pregiudizio *medio tempore* sopportato, attraverso l'accreditamento (trattandosi di conto ancora

in essere) ovvero di pagamento delle somme come sopra accertate a favore della società attrice, e la spettanza di interessi legali su tali importi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo integra un ulteriore ristoro del pregiudizio stesso.

Consegue, da ciò, il rigetto della domanda risarcitoria in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definendo il giudizio, così provvede:

1. accerta e dichiara il saldo contabile relativo al conto corrente n. 1285-54 (già conto n. 1285/3), alla data del 31.8.2005, pari a €. 369.063,24 a credito della correntista [redacted] s.r.l.;
2. condanna la Banca di Roma s.p.a. a pagare, a titolo di restituzione di somme indebitamente acquisite e riscosse, l'importo di €. 369.063,24, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, alla [redacted] s.r.l.;
3. condanna la Banca di Roma s.p.a. a rimborsare alla parte attrice [redacted] s.r.l., unitamente a [redacted] e [redacted], le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 13.400,00, di cui € [redacted] per onorari di avvocato, € [redacted] per diritti, oltre €. 900,00 per spese, e rimborso spese di c.f.u., spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma il 13.10.2009

Il Giudice unico
Dott. Paolo Costa

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Rosalba Tiziana

Depositato in Cancelleria
Roma 20 OTT. 2009
CANCELLERIA
Rosalba Tiziana

